

2024

SCHEDA n. 09/2024

DECRETO-LEGGE N.71 DEL 31/05/24

**Disposizioni urgenti in materia di sport, di
sostegno didattico agli alunni con disabilità**



CISL
SCUOLA



Art.6 – Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

In via **straordinaria e transitoria**, tenuto conto del fabbisogno di docenti specializzati, in aggiunta agli ordinari percorsi (TFA sul sostegno), la specializzazione potrà essere conseguita, **fino al 31 dicembre 2025**, attraverso il superamento di percorsi di formazione attivati dall'INDIRE. L'offerta formativa di tali percorsi prevederà il conseguimento di almeno 30 crediti formativi. Anche le Università potranno, in ogni caso, attivare tali percorsi sia autonomamente che attraverso una convenzione con INDIRE.

Potranno partecipare ai percorsi di specializzazione attivati da INDIRE per il medesimo grado di istruzione del servizio prestato, **gli aspiranti che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque precedenti.**

Un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro 30 giorni, previo il parere del Ministro dell'Università e della ricerca, definirà il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi, i requisiti, le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice che prevederà, comunque, la presenza di un componente esterno designato dall'USR e designato tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi. **Il decreto disciplinerà, altresì, la partecipazione ai percorsi in caso di domande eccedenti il fabbisogno.**

I costi per la partecipazione a tali percorsi **sono a completo carico dei partecipanti.**

Ogni anno (e fino al 31/12/2025), il Ministro dell'istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno per l'attivazione dei percorsi.

Il fabbisogno sarà individuato, per ciascun grado di istruzione, in base alla programmazione degli organici.

Art.7 – Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

I docenti che, alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (1° giugno 2024), hanno pendente, oltre i termini di legge, **il riconoscimento di un titolo conseguito presso una Università straniera legalmente riconosciuta nel Paese di origine oppure hanno in essere un contenzioso amministrativo per la mancata conclusione**, nei termini previsti, del procedimento di riconoscimento potranno iscriversi ai percorsi di specializzazione attivati da INDIRE se, contestualmente all'iscrizione, **rinunciano ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.**

Al termine del percorso di formazione conseguiranno un solo titolo di specializzazione relativo alle attività di sostegno del grado di istruzione prescelto.

Un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con quello dell'università e della ricerca, definirà entro 60 giorni i criteri di ammissibilità dei titoli e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi oltre che le modalità di attivazione, i costi massimi e i termini di presentazione delle domande. **Anche in questo caso gli oneri sono a completo carico dei partecipanti.**

Art.8 – Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

L'articolo interviene sul Decreto Legislativo 66/2017 riscrivendo il comma 3 dell'articolo 16. In particolare, viene previsto che al fine di agevolare la continuità didattica, il dirigente scolastico, **in caso di richiesta della famiglia** e valutato l'interesse dello studente, può proporre al **docente specializzato** la conferma con precedenza assoluta sul posto in cui ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, fatte salve le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili del docente interessato.

La procedura relativa alla proposta di conferma si applica anche ai casi dei:

- **docenti non specializzati** inseriti nella **II fascia di sostegno delle GPS** per aver prestato 3 anni di servizio sul sostegno nel relativo grado di istruzione;
- **docenti non specializzati** individuati **dalle graduatorie incrociate (GAE e GPS)** che abbiano svolto servizio su sostegno.

L'applicazione delle misure di cui sopra si applicano solo dal momento in cui saranno recepite nel nuovo Regolamento delle supplenze.

Art.9 – Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno

Vengono individuati, a livello provinciale, i territori in cui avviare le attività di sperimentazione previste dal nuovo decreto legislativo 62/2024 che recentemente era intervenuto in tema di definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. A tali attività di formazione è prevista la partecipazione anche dei docenti referenti per il sostegno. Le province individuate sono: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

Art.10 – Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25

I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge abbiano superato il periodo di formazione e prova e siano in servizio da almeno tre anni a seguito dell'immissione in ruolo con riserva per aver partecipato **al concorso 2016 in forza di provvedimento cautelare** sono confermati in ruolo e devono acquisire, entro il 30 giugno 2025, 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale previsto dal D.Lgs. 59/2017 previsto per i precari triennalisti. La partecipazione al percorso di formazione è a carico degli interessati. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

I docenti che abbiano partecipato al concorso 2016 in forza di un provvedimento cautelare e che siano già stati destinatari di provvedimenti di revoca o risoluzione del contratto adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali sottoscrivono nel 2024/2025 un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili e devono acquisire 30 CF/CFA del percorso di formazione iniziale di cui sopra cui fanno accesso di diritto e con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione i docenti saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2025; il



mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determinerà la cancellazione definitiva dalla graduatoria di merito del concorso. In ogni caso, il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto e il 1° settembre 2024 non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

I docenti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi ex D.D.498 (concorso ordinario per la scuola primaria e dell'infanzia) e ex D.D. 510 (Procedura straordinaria per la scuola secondaria di I e di II grado) avendo partecipato alle prove suppletive perché assenti per Covid alle prove ordinarie, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni relative al periodo di formazione e prova, Qualora non siano ancora stati destinatari di nomina sono confermati nelle relative graduatorie di merito.

Art.11 – Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri

A partire dall'anno scolastico 2025/26, il Ministro dell'Istruzione e del merito, in occasione del decreto degli organici, potrà disporre l'assegnazione di un docente destinato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.

Per l'accertamento obbligatorio delle competenze in lingua italiana e per la predisposizione dei piani personalizzati finalizzati all'inserimento dello studente straniero le scuole potranno stipulare accordi con i CPIA.

Già dall'a.s.2024/25 le scuole possono promuovere le attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027". Potranno partecipare alle attività le scuole che registrano tassi di presenza di alunni stranieri non in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana secondo criteri definiti con decreto del Ministro.

Art.13 – Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

Viene introdotto un emendamento all'art. 19 quater del Decreto-Legge 4/2022. Per l'a.s.2024/2025 viene reso disponibile per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici **il 100 per cento dei posti vacanti** e disponibili, fatti salvi i contingenti regionali del concorso ordinario. Tuttavia, nelle Regioni ove il concorso non si concluderà in tempo utile per le assunzioni, potrà essere utilizzato per la mobilità interregionale anche il 50 per cento del contingente del concorso ordinario accantonato. Questi posti dovranno essere restituiti al concorso negli anni successivi. Non sono richiesti gli assensi degli Uffici Scolastici Regionali interessati, tranne che per poter rispettare alcune indicazioni.

Come negli anni precedenti, infatti, non deve determinarsi esubero di personale per il triennio scolastico successivo. Inoltre, l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo deve avvenire prima della mobilità interregionale, anche in altre regioni se non vi sono posti disponibili nella regione richiesta. Si procede in immediata successione anche alle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici cosiddetti asteriscati che erano stati licenziati dopo aver superato l'anno di prova.

Art.13 – Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

Viene riscritto il secondo periodo dell'art.25 del Decreto Legislativo n.165/2001. In particolare, la valutazione del dirigente scolastico non sarà più effettuata sulla base delle verifiche effettuate

dal nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale ma **sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici adottato con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che stabilisce, tra l'altro, gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici finalizzati ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.**

Art.14 – Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola

Vengono apportate alcune modifiche al Decreto Legislativo n.64/2017 che disciplina il personale delle scuole italiane all'estero. In particolare, la disposizione dell'art.21 del Decreto Legislativo prevedeva che la permanenza all'estero del personale nel corso della propria carriera non possa essere superiore a 2 periodi di sei anni separati da un periodo di almeno sei anni di servizio nelle scuole metropolitane. Ora, il nuovo comma 2-bis dell'art.21 consente a coloro che hanno prestato servizio all'estero per non oltre 5 anni nell'arco della vita lavorativa di esprimere un'opzione per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi. Tale opzione deve essere esercitata non oltre l'ultimo giorno del 5° anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza del termine.